

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI

approvato nella seduta di Consiglio del 29.01.2014

aggiornato nella seduta di Consiglio del 16.02.2022

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, delle terne dei Collaudatori Statici. Esso ha per oggetto la formazione degli elenchi dei collaudatori statici presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti; in particolare, ha lo scopo di fissare le modalità di segnalazione dei collaudatori che faranno parte delle terne.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La formazione dell'elenco dei collaudatori statici è necessaria per poter espletare il servizio richiesto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento negli elenchi

In considerazione dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei collaudatori deliberato in precedenza dal Consiglio dell'Ordine viene completamente rivisto con le seguenti modalità.

Le domande di iscrizione o di reinscrizione, come normato all'art. 4 seguente, dovranno essere presentate corredate della documentazione utile a dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione del D.P.R. 380/2001. A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
2. iscrizione continuativa alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;
3. specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere (fino ad un massimo di 10) degli ultimi 5 anni per le quali ella abbia svolto la progettazione strutturale e/o i collaudi statici, valutato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine. L'elenco delle opere dovrà riportare l'indicazione della volumetria del fabbricato e/o l'importo dei lavori, la tipologia della struttura ed il numero di piani.

Sono inclusi negli elenchi dei collaudatori anche i dipendenti di Enti, Società e Pubbliche Amministrazioni, solo a condizione che questi presentino annualmente una dichiarazione - resa dall'amministrazione da cui dipendono - in cui gli stessi vengano esplicitamente autorizzati alla esecuzione dei collaudi.

I Consiglieri in carica, pur potendo far parte dell'elenco dei collaudatori, sono temporaneamente sospesi da ogni possibilità di segnalazione all'interno di terne per collaudi statici.

Art. 4 - Formazione degli elenchi degli ingegneri collaudatori

Considerata la complessità delle costruzioni previste dalla normativa vigente, si rende necessaria la formazione di diversi elenchi di ingegneri collaudatori al fine di garantire una maggiore specificità nell'espletamento dell'incarico di collaudo. Pertanto sono determinati tre diversi elenchi denominati nel seguente modo:

- **elenco A** | collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato minore di 1000 m³;
 - **elenco B** | collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato da 1000 a 5000 m³;
 - **elenco C** | collaudatori di costruzioni con volumetria del fabbricato superiore a 5000 m³ e/o opere speciali (ponti, dighe, gallerie, opere marittime, strutture e fondazioni speciali).
- Saranno iscritti nell'elenco A tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 3.
 - Saranno iscritti nell'elenco B tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 3 ed abbiano svolto la progettazione strutturale e/o il collaudo statico di almeno 3 opere con volumetria compresa fra 1000 e 5000 m³.
 - Saranno iscritti nell'elenco C tutti i richiedenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 3 ed abbiano svolto la progettazione strutturale e/o il collaudo statico di almeno 3 opere con volumetria superiore a 5000 m³ e/o opere speciali (ponti, dighe, gallerie, opere marittime, strutture e fondazioni speciali).

L'inserimento dell'ingegnere richiedente all'interno dei richiamati elenchi viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui al precedente art. 3, a proprio insindacabile giudizio.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche gli ingegneri già iscritti nel corrente elenco per la formazione delle terne dovranno fornire la documentazione prevista al p.to 3 del medesimo articolo; la mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'automatica cancellazione dalla lista. L'aggiornamento dei riferiti elenchi avverrà con cadenza annuale previa presentazione dello specifico curriculum professionale.

Art. 5 - Scelta delle terne di collaudatori statici

La scelta delle terne avverrà traendo i nominativi dall'elenco dei collaudatori relativo a volumetria e/o tipologia dell'opera da collaudare, aggiornato come al precedente art. 4 ed organizzato secondo l'ordine cronologico di iscrizione, fino al completamento di tutti gli iscritti. Esaurito l'elenco, si ripartirà dall'inizio escludendo i nominativi di coloro che abbiano già ricevuto l'incarico. Questo meccanismo si ripeterà per tre volte, dopodiché si ripartirà con l'elenco completo così formato: precedenza a coloro che non hanno ricevuto incarichi e poi, in

ordine cronologico di assegnazione, passaggio a coloro che hanno avuto incarichi.

Art. 6 - Collaudo in corso d'opera

Secondo quanto previsto al Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del procedere delle varie fasi costruttive (per es. armature delle strutture in c.a.).

Art. 7 - Motivi di incompatibilità

Motivi di incompatibilità, oltre a quanto di legge, possono essere i seguenti:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza;
- caso di professionista che abbia con l'impresa esecutrice rapporto abituale ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- caso di professionista avente rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
- caso di ingegnere facente parte di associazione professionale con il progettista, con il calcolatore o con il direttore dei lavori relativamente alle opere da collaudare.

Art. 8 - Obblighi del collaudatore

L'ingegnere designato all'interno di una terna ha l'obbligo di:

- comunicare senza ritardo all'ordine eventuali situazioni di incompatibilità per consentire la rettifica della terna con un nuovo nominativo;
- comunicare l'eventuale nomina all'ordine entro 30 giorni dalla data di incarico.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco

Richiamando i contenuti dei precedenti artt. 3 e 8, l'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta violazione deontologica da parte dell'ingegnere incaricato, con conseguente delibera di cancellazione dall'elenco per la formazione delle terne da parte del Consiglio dell'Ordine:

- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla norma;
- mancata comunicazione all'ordine dell'avvenuta nomina entro e non oltre 30 giorni dalla data di conferimento incarico;
- mancata presentazione all'ordine di evidenza documentale dell'avvenuto deposito del certificato di collaudo entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito stesso.

La cancellazione dall'elenco ad opera del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere incaricato, anche laddove non direttamente attinente alla prestazione di collaudo di opere strutturali.

In particolare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale di cui al *Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale* adottato dal CNI nella seduta del 21/06/2013, ogni terna di nominativi formata sarà sottoposta a verifica d'assolvimento del dovere di aggiornamento della competenza professionale attraverso l'anagrafe nazionale dei crediti formativi professionali: qualora risulti, per un iscritto di cui alla terna formata, che abbia esercitato ovvero eserciti la professione -così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 137/2012- senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art. 3, comma 3 del relativo regolamento, il Consiglio dell'Ordine procederà alla sua cancellazione dall'elenco nonché, d'ufficio, al suo deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per le eventuali azioni conseguenti.

Art. 10 - Domanda di reinscrizione

L'ingegnere cancellatosi dall'elenco, ovvero cancellato a qualsiasi titolo con delibera del Consiglio dell'Ordine, potrà presentare domanda di riammissione ai sensi dell'art. 3.

SCHEMA DI DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PER LA
DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI STATICI

Al Presidente
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rieti
Piazza Vittorio Emanuele II 17
02100 Rieti (RI)

Il/la sottoscritto/a _____

iscritto/a presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti in data _____

con il n. _____ sezione _____ settori di appartenenza _____

essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
- iscrizione continuativa alla sezione A dell'albo da oltre 10 anni;

chiede di essere inserito/a negli elenchi per la designazione di terne di collaudatori statici.

Allega alla presente elenco delle opere significative (max 10) progettate e/o collaudate negli ultimi 5 anni.

In fede

Data _____

Firma _____

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), disponibile al link https://www.ordingrieti.it/wp-content/uploads/2022/02/Informativa-Iscritti_Collaudatori-Statici.pdf